



COMUNE DI SOLEMINIS
Città Metropolitana di Cagliari

Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.06.2026

Entrato in vigore il 1° gennaio 2026

Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2 - CARTA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO TARI	3
ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTO	3
ARTICOLO 4 - SOGGETTI ATTIVI	4
ARTICOLO 5 - SOGGETTI PASSIVI	4
ARTICOLO 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ARTICOLO 7 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	6
ARTICOLO 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	7
ARTICOLO 9 - AREE O PORZIONI DI AREE NON TASSABILI	7
ARTICOLO 10 - SUPERFICI DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	8
ARTICOLO 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	9
ARTICOLO 12 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	9
ARTICOLO 13 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	9
ARTICOLO 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	9
ARTICOLO 15 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	10
ARTICOLO 16 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE	10
ARTICOLO 17 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	10
ARTICOLO 17 <i>BIS</i> – LOCALI ACCESSORI PRIVI DI UNITÀ ABITATIVA PRINCIPALE	11
ARTICOLO 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ARTICOLO 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	12
ARTICOLO 20 - TRIBUTO GIORNALIERO	12
ARTICOLO 20 <i>BIS</i> - LOCALI DESTINATI A LOCAZIONI DI BREVE DURATA (C.D. <i>AFFITTI BREVI</i>)	13
ARTICOLO 21 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	13
ARTICOLO 22 - RIDUZIONI DEL TRIBUTO	13
ARTICOLO 23 - RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'AVVIO AL RECUPERO	14
ARTICOLO 24 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO	15
ARTICOLO 25 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO	16
ARTICOLO 26 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI	16
ARTICOLO 26 <i>BIS</i> – COMPENSAZIONE DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI CON CREDITI PREGRESSI	16
ARTICOLO 27 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	17
ARTICOLO 28 - TRIBUTO PROVINCIALE	17
ARTICOLO 29 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	17
ARTICOLO 30 - RISCOSSIONE	18
ARTICOLO 31 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI	19
ARTICOLO 32 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	19
ARTICOLO 33 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA	20
ARTICOLO 34 - ACCERTAMENTO E SANZIONI	20
ARTICOLO 35 - RIMBORSI	21
ARTICOLO 36 - CALCOLO DEGLI INTERESSI	21
ARTICOLO 37 - DISPOSIZIONI FINALI	21
ARTICOLO 38 - ABROGAZIONI	21
ARTICOLO 39 - ENTRATA IN VIGORE	21

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 23/12/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Carta di qualità del servizio TARI

1. Il Comune è soggetto attivo per la potestà impositiva relativamente alla Tassa Rifiuti (TARI). Esercita questa potestà nella persona del Funzionario Responsabile TARI, appositamente nominato dalla Giunta Comunale, che si avvale del personale assegnato all'Ufficio TARI per lo svolgimento delle attività di riscossione.
2. Il Comune opera secondo la disciplina dettata dalla normativa nazionale in materia di TARI e dal Regolamento Comunale, nonché nel rispetto dei principi della Carta di qualità del servizio gestito, approvata dal Consiglio Comunale, conformemente alle disposizioni di legge e le indicazioni pervenute dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. Tutte le procedure riguardanti la qualità del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti vengono disciplinate dalla Carta di qualità, pubblicato nel sito istituzionale del Comune, in coerenza con il livello qualitativo determinato dall'Ente Territorialmente Competente dell'ambito di riferimento.

Articolo 3 - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze (a titolo esemplificativo per le abitazioni: vani interni (camere, sale, cucine, ecc.) ed accessori (ingressi interni, corridoi, ripostigli, bagni, vani scala interni all'abitazione verande e loggiati a servizio dei vani principali, ecc.), dipendenze anche se separate o interrate (rimesse, autorimesse, garage, cantine, mansarde, ecc.);
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere: I locali commerciali che estendono le proprie attività in aree scoperte, includendo l'utilizzo di tavolini, sedie, ombrelloni, o altre strutture temporanee o semipermanenti, sono definiti come suscettibili di produrre rifiuti urbani derivanti dalla loro operatività commerciale. (L'assoggettamento avviene indipendentemente dalla natura temporanea o semipermanente delle strutture impiegate).
4. Per gli immobili destinati ad abitazione la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per gli immobili destinati a garage, cantine, magazzini e pertinenze in genere, l'esenzione per mancato utilizzo viene concessa unicamente per i fabbricati pertinenziali ad abitazioni

esenti ai sensi del successivo art. 6, comma 2. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. In mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e per tutto il periodo di mantenimento della stessa.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero del tributo.

Articolo 4 - Soggetti Attivi

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5 - Soggetti Passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le utenze domestiche:
 - a) si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
 - b) In mancanza dell'obbligato in via principale, per i residenti, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, e, per i non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo.
 - c) Nel caso in cui in una abitazione nessuno abbia posto la residenza anagrafica, né presentato dichiarazione ai fini TARI, il soggetto passivo è il proprietario/i o altro titolare di diritto reale. Qualora i titolari siano più persone, essi sono tenuti in solido. Ai fini della determinazione della tariffa si assume come numero di occupanti convenzionali quello previsto dall'art. 17, comma 4 della legge, salvo diversa dichiarazione o documentazione.
 - d) Nell'ipotesi di locazione o altra detenzione, anche di fatto e a qualsiasi titolo, di durata superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il soggetto passivo è il detentore.
3. Per le utenze non domestiche, soggetto passivo è la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione, anche priva di personalità giuridica, che occupa o detiene i locali o le aree soggette al tributo.
4. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

6. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Articolo 6 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
2. A titolo esemplificativo, relativamente alle utenze domestiche, si considerano locali e aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse, da ascensori o montacarichi;
 - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - c) locali abitativi privi di mobili e di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
 - d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
 - e) soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a 150 centimetri, in cui non sia possibile la permanenza.
3. A titolo esemplificativo, relativamente alle utenze non domestiche, si considerano locali e aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - a) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - c) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, gradinate e simili;
 - e) gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto ed i locali annessi destinati ad attività di catechesi, di qualsiasi professione religiosa, esclusi in ogni caso i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso;
 - f) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - g) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - h) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - i) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - j) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e degli autolavaggi.
4. Sono altresì considerate aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - a) quelle diverse da quelle destinate a campeggi o simili, quali, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

- b) le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree operative scoperte, e aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
5. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento al pubblico servizio da parte di utenze dichiarate escluse, il tributo è recuperato per il periodo di effettiva imponibilità accertato, con sanzioni e interessi nei casi previsti dalla legge.

Articolo 7 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati:
- a) secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;
2. Sono rifiuti urbani:
- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
 - g) La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata ai sensi degli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, con riferimento agli allegati L-quater e L-quinquies.
3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Articolo 8 - Determinazione della superficie tassabile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma come previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. L'utente indica la superficie calpestabile e allega, ove disponibile, planimetria catastale o altra documentazione idonea. La superficie pari all'80 per cento di quella catastale si applica solo nei casi e nei tempi previsti dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013.

Articolo 9 - Aree o porzioni di aree non tassabili

1. Non sono considerate nel calcolo delle superfici:
 - a) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Resta fermo l'onere del contribuente di delimitare e documentare le superfici escluse; la quota fissa resta dovuta nei limiti di legge.
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

- c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- e) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- f) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- g) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- h) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- i) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- j) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
- k) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

Articolo 10 - Superfici di produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Il soggetto passivo presenta annualmente, entro il termine fissato dal Comune in coerenza con la normativa ambientale vigente, idonea documentazione attestante i quantitativi e il corretto trattamento dei rifiuti speciali. In caso di documentazione incompleta o assente, il Comune procede alla tassazione delle superfici non adeguatamente provate, con riferimento al periodo accertato e ferma l'applicazione di sanzioni e interessi ove dovuti.
3. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Attività	% di abbattimento
Falegnamerie	15%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine, gommisti, elettrauto	30%
Ristoranti, Trattorie, Rosticcerie, Paninoteche, Friggitorie, Pizzerie al taglio	15%

Attività	% di abbattimento
Studi medici dentistici, laboratori odontotecnici	15%
Macellerie	30%
Pescherie	15%
Estetiste e parrucchiere	15%
Carpenterie metalliche	30%

Articolo 11 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al successivo articolo 13.
4. Le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione o diverso termine stabilito da norme di legge, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Le tariffe possono essere modificate in corso d'anno solo nei casi espressamente consentiti dalla legge vigente, previo coordinamento con il piano economico finanziario validato e con gli equilibri di bilancio.

Articolo 12 - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di legge in materia a norma dell'art. 33bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 13 - Piano economico finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dai soggetti coinvolti nell'affidamento e nella gestione del servizio di raccolta, conferimento, smaltimento, spazzamento e lavaggio strade, gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, secondo le disposizioni di legge e le indicazioni pervenute dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Le determinazioni di cui sopra sono effettuate su iniziativa del responsabile del Servizio Tributi.
2. Il piano economico finanziario è predisposto e validato secondo il metodo tariffario ARERA vigente ratione temporis, con il coinvolgimento dell'ente competente in caso di gestione associata del servizio, dei soggetti gestori interessati, dell'Ente territorialmente competente.

Articolo 14 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 10 del presente regolamento.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di legge per la presentazione delle dichiarazioni, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni intervenute in corso d'anno e verificate dopo l'elaborazione del ruolo TARI verranno computate a partire dall'anno successivo. Le medesime variazioni rilevano comunque ai fini della determinazione del tributo dovuto e sono applicate, con riferimento al periodo di effettiva decorrenza, mediante rettifica ovvero conguaglio nella prima emissione utile.

Articolo 15 - Criteri di determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni deliberate dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in ottemperanza alle funzioni attribuite in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti secondo l'art. 1, comma 527 della Legge 205/2017 e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
2. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo le metodologie e procedure deliberate da ARERA in ottemperanza alle funzioni attribuite in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti secondo l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 e secondo le deliberazioni adottate da ARERA in materia.

Articolo 16 - Articolazione delle tariffe

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. Il Comune può procedere alla modifica delle categorie indicate dal D.P.R. n. 158/1999, che possono essere accorpate o ulteriormente frazionate, sulla base di indagini condotte al fine di verificare l'effettiva produzione dei rifiuti
3. Le tariffe si compongono di una quota fissa e di una quota variabile determinate secondo i criteri tariffari vigenti e l'articolazione approvata annualmente dal Comune in conformità alla regolazione ARERA.

Articolo 17 - Tariffa per le utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune; devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e

dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio i collaboratori familiari che dimorano presso la famiglia.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei famigliari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti che non vi abbiano stabilito la residenza anagrafica, il numero dei componenti dell'abitazione viene stabilito in un numero corrispondente a 3 componenti per ciascuna unità immobiliare di tipo domestico, fintanto non venga dichiarato il proprio nucleo anagrafico/fiscale mediante autocertificazione dello stato di famiglia.
5. Per le utenze domestiche e le relative pertinenze occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini e all'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 90 giorni.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Le variazioni del numero dei componenti per soggetti non residenti devono essere denunciate all'Ufficio Tributi. Esse avranno efficacia a partire dalla data dell'evento e qualora verificata dopo l'elaborazione del ruolo TARI verranno computate a partire dall'anno successivo.
8. Per le variazioni del numero dei componenti residenti non sussiste l'onere dichiarativo, in quanto queste sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa che sarà aggiornata d'ufficio. Le variazioni in corso d'anno verificate dopo l'elaborazione del ruolo TARI verranno computate a partire dall'anno successivo.
9. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, di studenti fuori sede e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (es. contratto d'affitto, iscrizione liste di carico presso altro comune, titolare contratto utenze elettriche, idriche).
10. I locali pertinenziali seguono il trattamento di quelli principali e non vengono considerati quali locali autonomi, pertanto agli stessi si applica unicamente la tariffa fissa corrispondente a quella applicata ai locali dell'unità immobiliare principale.
11. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 17 bis – Locali accessori privi di unità abitativa principale

1. I locali accessori autonomi, quali magazzini, depositi, autorimesse, cantine e simili, non costituenti pertinenza di unità abitativa ai fini TARI, in quanto non collegati ad alcuna utenza domestica principale, sono classificati come utenze domestiche autonome.
2. Per tali utenze, non essendo possibile determinare il numero dei componenti del nucleo familiare, ai fini del calcolo della tariffa si applica un numero convenzionale di occupanti pari a una unità.
3. Resta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare, mediante idonea documentazione, una diversa situazione oggettiva ai fini della determinazione della tariffa.
4. Se i locali vengono utilizzati da attività commerciali, essi devono essere assoggettati come utenze non domestiche.

Articolo 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, aggiornato secondo la regolazione pro tempore vigente.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, aggiornato secondo la regolazione pro tempore vigente.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione e l'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Articolo 20 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. Il pagamento del tributo giornaliero ai sensi del presente articolo può essere coordinato, sotto il profilo procedurale, con il canone unico di occupazione di cui all'articolo 1, comma 842 della L. 160/2019, per le quali sia stata presentata e accettata la relativa domanda, senza che ciò determini esenzione dal tributo quando ne ricorrano i presupposti di legge.
3. Si considerano soggette al tributo giornaliero disciplinato dal presente articolo:
 - a) Le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili).
 - b) Le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente;
 - c) Le occupazioni temporanee con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;
 - d) Le occupazioni temporanee con posteggi fissi o chioschi;

- e) Le occupazioni realizzate per la distribuzione della free press e per il volantinaggio.
 - f) Ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti.
4. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.
 5. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 30 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
 6. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 5 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
 7. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo.
 8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.
 9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 20 bis - Locali destinati a locazioni di breve durata (c.d. affitti brevi)

1. Ai fini del presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ovvero mediante portali telematici.
2. Ai fini della determinazione della tariffa, il numero degli occupanti è determinato sulla base dei posti letto dichiarati dall'utente. Per tali fattispecie non si applicano le riduzioni previste per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o per uso limitato e discontinuo.
3. Le unità immobiliari destinate a locazioni brevi o ad altre forme ricettive non imprenditoriali sono classificate ai fini TARI in base all'effettivo utilizzo dell'immobile, ai servizi resi e al regime autorizzativo o dichiarativo dell'attività. Le relative variazioni sono dichiarate nei termini previsti dall'articolo 29.
4. L'attivazione dell'utilizzo dell'immobile per locazioni brevi deve essere comunicata entro 90 giorni.

Articolo 21 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 per cento del tributo.

Articolo 22 - Riduzioni del tributo

1. Il Comune stabilisce di riconoscere alle utenze domestiche ovvero alle utenze non domestiche inquadrare in specifiche categorie, le seguenti riduzioni a valere sulla parte fissa e sulla parte variabile delle tariffe:

- a) abitazioni occupate da un solo abitante, come emerge dalle risultanze anagrafiche: riduzione del 30%;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato discontinuo: riduzione del 30%. Ai fini dell'applicazione della presente riduzione, il numero dei componenti del nucleo familiare è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del presente regolamento. La presente riduzione non si applica agli immobili destinati, anche occasionalmente, ad attività di locazione di breve durata di cui all'articolo 20-bis del presente regolamento;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%;
- d) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato: riduzione di 2/3. In merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza e che, pertanto, non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza; il riconoscimento della riduzione avviene mediante presentazione della dichiarazione;
- e) distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 1000 metri: il tributo è dovuto nella misura del 40% dell'importo ordinario.

Tale riduzione è riconosciuta su istanza dell'utente, qualora l'immobile risulti ubicato a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di raccolta situato su strada pubblica accessibile ai mezzi del gestore del servizio. Nel computo della distanza si considera esclusivamente il percorso percorribile sulla viabilità pubblica, escludendo eventuali tratti di strade private, vicoli o servitù non carrabili. L'agevolazione è concessa con riserva. In ogni caso l'Ufficio competente procede ai necessari accertamenti e, qualora la dichiarazione risulti inesatta o priva dei requisiti richiesti, dispone la revoca dell'agevolazione con effetto retroattivo, provvedendo al recupero del tributo dovuto, maggiorato di sanzioni e interessi ai sensi di legge.

- 2. Le riduzioni tariffarie e le agevolazioni cessano dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- 3. La minore entrata derivante dalle riduzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed e) è imputata al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio come specifica componente di costo da recuperare mediante tariffa, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 657 e 659 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente vigenti.

Articolo 23 - Riduzioni alle utenze non domestiche per l'avvio al recupero

- 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Per «recupero» si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la

possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 24 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - d) la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, con l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto;
3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio responsabile dell'appalto della raccolta dei RU ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare al Comune a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma
8. Entro il 20 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il diverso termine eventualmente stabilito dalla normativa vigente, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, secondo documentazione idonea prevista dalla normativa ambientale e dalle istruzioni comunali.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 25 - Agevolazioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Per «riciclo» si intende qualsiasi operazione di recupero dei rifiuti potenzialmente da smaltire, attraverso cui i medesimi sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
3. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo documentati secondo i criteri stabiliti dal Comune e dalla normativa vigente.
4. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, con effetti a partire dal 1° gennaio.

Articolo 26 - Ulteriori agevolazioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare, con l'apposita delibera annuale di fissazione delle tariffe del tributo, ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche rispetto a quelle stabilite dalla legge, di sostegno allo sviluppo del territorio, sanitario, ambientale e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In tale caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
2. In caso di più riduzioni o agevolazioni si applica l'articolo 27.

Articolo 26 bis – Compensazione del bonus sociale rifiuti con crediti pregressi

1. Ai fini del presente articolo, per gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU) si intende il soggetto responsabile delle attività di gestione della tariffa rifiuti e dei rapporti con l'utenza, ai sensi della regolazione dell'ARERA. Nel Comune di Soleminis tali attività sono svolte direttamente dall'Ente.
2. In attuazione della regolazione ARERA in materia di bonus sociale rifiuti, il GTRU riconosce il bonus sociale rifiuti agli utenti domestici aventi diritto secondo le modalità stabilite dal Testo Unico di cui alla deliberazione ARERA 355/2025/R/RIF e successive modificazioni e integrazioni.
3. Fermo restando il riconoscimento del beneficio agli aventi diritto, il GTRU può trattenere, in tutto o in parte, l'importo del bonus sociale rifiuti a compensazione di crediti pregressi riferiti al medesimo utente, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla regolazione ARERA e dal presente regolamento.
4. Qualora i crediti pregressi non risultino ancora certi, liquidi ed esigibili, la compensazione può essere effettuata previa attivazione delle procedure di sollecito previste dalla regolazione vigente, mediante comunicazione all'utente dell'intenzione di trattenere il bonus a copertura del debito, con indicazione dell'importo dovuto e del termine entro il quale provvedere al pagamento o alla regolarizzazione della posizione. In tali casi, l'erogazione del bonus è sospesa per il periodo previsto dalla regolazione ARERA, decorso il quale, in assenza di pagamento o di contestazione fondata, il GTRU può procedere alla compensazione.
5. Qualora i crediti pregressi risultino certi, liquidi ed esigibili, anche a seguito di accertamenti divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini o per effetto di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il GTRU può procedere direttamente alla compensazione del bonus sociale rifiuti, senza necessità di attivare le procedure di sollecito di cui al comma precedente, fermo restando l'obbligo di darne evidenza nel documento di riscossione recante la prima rata utile.

6. La compensazione di cui ai commi precedenti ha natura facoltativa e non costituisce obbligo per il GTRU ed è effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione ARERA, nonché nei limiti dei termini di prescrizione dei crediti.
7. L'importo del bonus trattenuto in compensazione non può in ogni caso eccedere l'ammontare del debito residuo del contribuente né l'importo del bonus spettante per l'annualità di riferimento.
8. Nei casi di compensazione, il GTRU è tenuto a fornire adeguata informazione all'utente, mediante evidenza nel documento di riscossione o con apposita comunicazione, indicando l'importo del bonus riconosciuto, la quota trattenuta e il debito oggetto di compensazione.
9. Il GTRU provvede a registrare le operazioni di compensazione nei sistemi informativi previsti dalla regolazione ARERA, inclusa la piattaforma SGAtè, ai fini della corretta rendicontazione del bonus sociale rifiuti.
10. Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di riscossione, accertamento e gestione della morosità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Articolo 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, sarà riconosciuta al contribuente solamente quella di maggiore ammontare, ad eccezione della riduzione prevista per la distanza dal punto di raccolta, che si applica cumulativamente alle altre, in quanto connessa a situazioni oggettive di mancato o ridotto servizio.

Articolo 28 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana.

Articolo 29 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo e/o la variazione dei elementi necessari per la determinazione delle tariffe, determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare residenti.
4. I residenti sono tenuti a dichiarare solo il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi.
5. Le variazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, intervenute in corso d'anno e verificate dopo l'elaborazione del ruolo TARI, verranno computate a partire dall'anno successivo. Le medesime variazioni rilevano comunque ai fini della determinazione del tributo dovuto e sono applicate, con riferimento al periodo di effettiva decorrenza, mediante rettifica ovvero conguaglio nella prima emissione utile.
6. Per le utenze domestiche, oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti alla dichiarazione, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:
 - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
 - e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.
7. Per le utenze non domestiche, oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti alla dichiarazione, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:
- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
 - b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati;
 - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi, o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto dalla legge.
10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, entro i termini previsti dalla legge, l'Ufficio Tributi può procedere all'iscrizione d'ufficio del subentrante scegliendo tra uno degli eredi o dei conviventi del contribuente deceduto.
11. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
12. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al precedente comma 11. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
13. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 articolo 14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2).

Articolo 30 - Riscossione

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in via ordinaria, mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti gli elementi informativi minimi previsti dalla normativa.
2. Modalità di versamento: Il tributo è versato:

- a) mediante avviso di pagamento PagoPA, recante l'Identificativo Unico di Versamento (IUV) e pagabile attraverso tutti i canali – fisici e online – dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati.
 - b) In subordine, mediante modello di pagamento unificato F24, reso disponibile dal Comune in formato precompilato ovvero redatto autonomamente dal contribuente, con l'indicazione dei codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
- 3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione.
 - 4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può procedere ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
 - 5. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
 - 6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva.

Articolo 31 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

- 1. Non si fa luogo al versamento se la TARI dovuta per ciascun anno di imposizione è inferiore o pari a € 12,00;
- 2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 12,00 comprensivo di sanzioni e interessi. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/97.
- 3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
- 4. Non si procede al rimborso di somme che, annualmente, siano di importo inferiore a € 12,00 (compresi interessi).
- 5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento, alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 32 - Funzionario responsabile

- 1. Il Comune designa il Funzionario responsabile della tassa, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa, nonché concedere piani di rateizzazione del pagamento per somme dovute in base ad avvisi di accertamento, conformemente a quanto disposto dal Regolamento comunale delle entrate tributarie.

Articolo 33 - Attività di controllo e verifica

1. L'attività di verifica e controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il comune, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, nonché disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili all'imposta mediante personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno 7 giorni e utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune, nelle attività di accertamento, può ricorrere a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.
4. Nel caso in cui l'accertamento interessi fabbricati non correttamente rappresentati in catasto a seguito di interventi edilizi che ne abbiano modificato le caratteristiche strutturali, il comune, nelle more dell'accatastamento o della variazione catastale, spontanea o d'ufficio da parte dell'Agenzia del Territorio, può procedere, ai sensi del comma precedente, alla determinazione della tassa dovuta.

Articolo 34 - Accertamento e sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultanti dalla dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con modalità telematiche che consentano la rilevazione della notifica. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Ai sensi dell'art. 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale o, ove non specificamente disciplinato dal Comune in base ai criteri fissati in via generale dalla legge.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le disposizioni dell'art. 1, commi da 784 a 815 della L. 160/2019, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui al Regolamento comunale delle entrate tributarie.
9. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse secondo le vigenti disposizioni in materia di accertamento esecutivo e riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 35 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo TARI per annualità pregresse o, anche, future. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Articolo 36 - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Articolo 37 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente regolamento e altre normative vigenti a livello locale, regionale, o nazionale, prevalgono le disposizioni di rango superiore.

Articolo 38 - Abrogazioni

1. Le norme del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale in materia di costi di gestione, modalità di presentazione e approvazione del piano finanziario, applicazione delle riduzioni, eventualmente in contrasto con il presente regolamento, devono intendersi abrogate e sostituite.

Articolo 39 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 53, comma 16, del L. 388/2000 e ss.mm., fermo restando il perfezionamento degli adempimenti di trasmissione e pubblicazione previsti dalla normativa statale vigente.